

Allegato alla  
Proposte di Delib. C.C.  
n° 215 del 7/4/2011

# **Regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di suolo pubblico mediante strutture temporanee e/o arredi esterni su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare.**

## **TITOLO I Principi ed istituti generali**

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettata ad uso pubblico, con il carattere della temporaneità, da parte di pubblici esercizi e attività artigianali di settore alimentare mediante strutture esterne e/o arredi quali gazebo, pedane, tavoli e sedie, antistanti gli esercizi commerciali, al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per il ristoro all'aperto.

L'obiettivo è quello di fornire adeguati servizi all'utenza, migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di qualificazione dell'ambiente urbano, di tutela della sicurezza urbana e pubblica.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle annesse ad intrattenimento culturale e musicale ovvero di produzione di generi alimentari posti in essere da esercizi pubblici o attività artigianali di settore merceologico alimentare, che utilizzano a tal fine ed in via temporanea l'area pubblica antistante, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e /o sedie.

### **Art. 3 – Finalità**

Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare l'occupazione del suolo pubblico mediante strutture e arredi posizionati sulle strade della Città per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

1. all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole rivisitazione delle strade della Città;
2. all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso attività all'aperto come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
3. alla tutela della sicurezza stradale;
4. alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
5. alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
6. al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della città, anche attraverso la previsione di interdizioni all'esercizio dell'attività de quo;
7. all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione, sul tavolo della

Conferenza, tra tutti i Servizi interni dell'Amministrazione Comunale coinvolti nei detti procedimenti.

#### **Art. 4 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono:

- a) **per esercizio commerciale autorizzabile**: i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.R. n°21/2006 e ss.mm.ii. e le attività artigianali, regolamentate dalla legge 443/85 e SS.CC.II., di sola produzione di generi alimentari;
- b) **per area pubblica autorizzabile** :l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, insistente su area pubblica o privata assoggettata ad uso pubblico e non privata, su sede stradale e non , che , attrezzata con gazebo, pedane , tavoli e/o sedie, e arredi venga utilizzata, in via temporanea, per la consumazione di alimenti e bevande;
- c) **per precarietà dei gazebo e pedane**: la caratteristica per cui dette strutture non si presentano infisse in modo stabile al suolo, anche se aderenti ad esso, perché destinate a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, e pertanto sono facilmente amovibili e tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove sono state posizionate;
- d) **per temporaneità dei gazebo, pedane, tavoli, sedie e arredi esterni** : la durata dell'occupazione del suolo pubblico e quindi dell'attività ivi svolta che può essere stagionale o continuativa:
  - 1) **occupazione stagionale**: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare
  - 2) **occupazione continuativa**: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore ai tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico;
- e) **per gazebo**: la struttura costituita da pedana in legno e copertura superiore, posta sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo tit. II, che presenta il carattere della precarietà della temporaneità ;
- f) **per pedana in legno**: la pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dal successivo tit. II, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità ;
- g) **per tavoli, sedie e arredi esterni** : gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata da vasi e /o catenelle come indicato nel successivo art. 10, il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità ;

## **TITOLO II**

### **Caratteristiche tecniche e prescrizioni urbanistiche ed architettoniche dei gazebo e delle pedane. Tipologia di tavoli e sedie.**

#### **Art. 5 - Precarietà e temporaneità, dal punto di vista urbanistico, dei gazebo e delle pedane**

Preso atto della funzionalità all'attività commerciale, nonché della precarietà e temporaneità della strutture temporanee quali gazebo e pedane le stesse dovranno formare oggetto di Denuncia Inizio Attività, di cui all'art. 22 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e s.m.i., da presentare presso il Servizio Sviluppo Economico – SUAP corredata della documentazione richiesta secondo la modulistica allegata al presente regolamento contestualmente alla richiesta di concessione suolo pubblico secondo il procedimento di cui al Titolo VII

#### **Art. 6 - Tipologia architettonica del gazebo - autorizzazione continuativa**

Il gazebo deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportati ed evidenziate nell'elaborato grafico di cui nell'allegato A al presente regolamento:

1 - deve essere dimensionato sul modulo di un posto auto con un massimo di n°2 multipli di esso, sia che il detto modulo sia delimitato da segnaletica orizzontale che non, con una superficie massima di mq 2,50 X 5, 00 X 2 moduli , per un totale di mq 25, così occupando anche la porzione di marciapiede, nei limiti indicati nel successivo art. 12 e salvo casi specifici e particolari che saranno valutati in sede di Conferenza di Servizio di cui all'art.30 del presente Regolamento.

2 - non può esser superiore nella lunghezza all'occupazione di due moduli di posto auto e nella larghezza a mt. 2,50, laddove siano rispettati i limiti di occupazione dei marciapiedi di cui al successivo art. 12;

3 - l'attacco a terra, di carattere temporaneo, deve essere costituito da una pedana in legno , aderente al suolo che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede;

4 - tale struttura, interamente e facilmente amovibile, deve essere supportata da un telaio in ferro a scomparsa;

5 - il rivestimento esterno deve essere costituito da pannelli in alluminio , fissati con un sistema gancio-bulloni smontabile ( non saldato).

6 - la chiusura laterale eventualmente deve avvenire tramite tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente; i rulli sono schermati all'esterno dalla cornice in pannelli di alluminio; la copertura orizzontale eventualmente deve avvenire in materiale plastico trasparente.

7- eventuali elementi pubblicitari ( marchi, scritte ..) dovranno essere di dimensioni ridotte e la loro ubicazione dovrà essere specificata nell'elaborato grafico allegato alla documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.

L'allegato A al presente regolamento contiene la pianta prospetti frontale e laterale e sezioni tecniche, presentata dal competente Servizio Qualità ed Arredo urbano, relativa al modello architettonico del gazebo, con relative relazioni introduttiva e tecnica, atti tutti

già oggetto di approvazione da parte della Commissione consiliare permanente-urbanistica ed Arredo Urbano, espressa in sede di riunione dell'8 maggio 2003. L'allegato A costituisce parte sostanziale ed integrante del presente regolamento.

#### **Art. 7 - Tipologia architettonica di pedane**

Le pedane devono essere realizzate in legno trattato, in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso, da non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane e da essere accessibili ai sensi delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli arredi esterni in uso sulle pedane dovranno corrispondere alla tipologia descritta nel successivo art. 11.

#### **Art. 8 - Modello di gazebo e pedane autorizzabili**

I gazebo e le pedane autorizzabili potranno essere solo ed esclusivamente quelli rispondenti alle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e non saranno ammessi altri modelli architettonici installati sulle strade della città, a pena di irrogazioni delle sanzioni previste dal successivo titolo VIII, fatti salvi casi specifici e particolari di modelli già autorizzati ed effettivamente installati nelle stagionalità precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali dovranno comunque essere presentate nuove istanze di rilascio occupazione suolo pubblico che saranno sottoposte all'esame della Conferenza di servizi.

#### **Art. 9 - Impianti di riscaldamento e norme antincendio**

L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

#### **Art. 10 - Tavoli, Sedie ed Arredi esterni**

I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, come definite dall'art. 4 lett. G) del presente regolamento, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1 da terra.

Le attrezzature di delimitazione dell'area occupata dagli arredi dovranno essere:

- 1- nel centro storico, sono permesse solo arredi in vetro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano tavolo anche in marmo, con esclusione di materiali plastici;
- 2- Nell'ambito del centro storico non sono ammessi contenitori in materiale plastico;
- 3- gli ombrelloni posizionati nel centro storico devono essere esclusivamente in struttura lignea e copertura in tela grezza di colore naturale, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario;

### **TITOLO III**

#### **Prescrizioni in tema di Sicurezza Stradale e Viabilità**

#### **Art. 11 - Area di ingombro dei gazebo e pedane sulla sede stradale**

Sulla sede stradale, la superficie di ingombro dei gazebo e delle pedane deve essere contenuta e coincidente con la delimitazione di due stalli di parcheggio, come di fatto individuati in loco, ovvero, in assenza di segnaletica orizzontale, contenuta e coincidente con la misura massima di due metri (2,00mt.) di larghezza e la misura massima di cinque metri (5,00mt.) per i parcheggi in linea.

Sulla sede stradale, l'estensione dei gazebo e delle pedane non deve essere superiore a due stalli di parcheggio, come definiti nel precedente comma e non inferiore ad uno.

### **Art. 12 - Occupazione di porzione di marciapiede**

Ai sensi dell'art. 20 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.

### **Art. 13 - Segnaletica di sicurezza**

I gazebo e le pedane che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Per tali casi, dovrà essere disposto, con apposita ordinanza sindacale, il divieto di fermata, in corrispondenza del tratto di carreggiata prospiciente l'ingombro, da evidenziare con segnaletica regolamentare.

### **Art. 14 - Stalli interdetti all'occupazione di gazebo e pedane**

In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci, salvo il caso di espresso nulla osta, da rilasciare da parte del competente Servizio Mobilità in sede di conferenza di Servizi, ad individuare altrove stalli in sostituzione di quelli occupati, con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spese dell'interessato.

### **Art. 15 - Gazebo e pedane in prossimità di intersezioni stradali**

I gazebo e le pedane destinate ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int.).

Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo regolamento di Attuazione.

### **Art. 16 - Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale**

La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che in sede di conferenza di servizi si riterrà opportuno o necessario prescrivere ai gazebo e/o pedane, è a totale spese del richiedente la concessione, come anche quella già prevista nel presente titolo.

## **Titolo IV**

### **Prescrizione contro l'inquinamento ambientale , tutela della sicurezza personale e manutenzione**

#### **Art. 17 - Tutela dell'ambiente acustico**

Non è consentita l'installazione e l'utilizzo di congegni e apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale e all'interno delle strutture temporanee, a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione di gazebo, pedane in caso di recidiva, come specificato nell'art. 36 del presente regolamento,

Sono fatti salvi i casi di utilizzo di tali apparecchiature per eventi specifici che saranno autorizzati con singolo e autonomo provvedimento rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico.

Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio ,anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.

Non è consentita altresì l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità a pena di revoca dell'autorizzazione all'installazione di gazebo, pedane in caso di recidiva, come specificato nell'art. 36 del presente regolamento.

#### **Art. 18 - Tutela della sicurezza personale**

Le strutture esterne ( gazebo o pedane) devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Gli impianti ( elettrici, termici ) devono essere conformi alle vigenti normative in materia e la loro idoneità deve essere attestata da una relazione tecnica di asseveramento redatta e sottoscritta da tecnico abilitato .

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture esterne deve essere risarcito dai titolari dell'attività commerciale.

#### **Art. 19 – Manutenzione delle strutture esterne ed arredi**

Tutte le componenti degli elementi costitutivi delle strutture esterne autorizzate devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio o titolare dell'attività artigianale.

Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio pena la revoca della concessione.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione del suolo pubblico di mantenere le strutture esterne sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione.

In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta

comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

## **Titolo V**

### **Tributi ed obblighi economici**

#### **Art. 20 - Corrispettivo di pagamento per il servizio parchimetri**

I titolari delle autorizzazioni di gazebo e/o pedane, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio a pagamento, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere gli oneri economici nella misura stabilita nel contratto stipulato tra l'Amministrazione ed il concessionario del servizio per la gestione dei parcheggi.

La somma da corrispondere è quella determinata dal pagamento dell'importo stabilito dalla Ditta appaltatrice per il parcheggio in caso di abbonamento mensile, da versare per ogni stallo occupato e per tutta la durata della concessione.

#### **Art. 21 - Tassa di occupazione di Suolo Pubblico**

I titolari di autorizzazione di gazebo e pedane, nel caso in cui questi occupino stalli di parcheggio per i quali non è previsto alcun pagamento del relativo ticket, sono tenuti, a pena di revoca del relativo titolo, a corrispondere la T.O.S.A.P., nella misura prevista dal regolamento vigente equivalente ai metri di suolo pubblico occupati.

Lo stesso obbligo di versamento T.O.S.A.P. prescritto nel comma precedente, dovrà essere corrisposto nel caso in cui l'occupazione dei manufatti e/o di tavoli e sedie siano posizionati sui marciapiedi di proprietà Comunale.

#### **Art. 22 - Occupazione promiscua**

Nel caso in cui i gazebo e le pedane occupino stalli di parcheggio a pagamento e parte del marciapiede di proprietà Comunale (che non potrà essere in ogni caso superiore alla superficie di mq 5,00: mt 0,50 di larghezza X mt.10), il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, oltre gli oneri economici pattuiti nel contratto stipulato tra Questa ed il concessionario del servizio per la gestione dei parcheggi, come definito nel precedente art. 19, anche quello relativi al versamento della T.O.S.A.P., prevista per la rimanente area pubblica occupata e calcolata in base alla sua residua estensione.

#### **Art. 24 – Garanzie e documentazione**

Prima del rilascio del titolo autorizzatorio dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compresa la dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità della concessione, o in caso di revoca della concessione, le strutture temporanee e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti dovrà essere stipulata idonea polizza fidejussoria, che dovrà avere durata uguale alla concessione di suolo pubblico, per un importo forfettariamente fissato in € 2.000 per le occupazioni stagionali ed € 5.000 per le occupazioni continuative.

E' fatto obbligo ai titolari dei manufatti, in previsione del giorno in cui deve essere rimossa la struttura, di concordare con l'Amministrazione la data del sopralluogo che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi al giorno della rimozione.

In caso di violazione a quanto disposto dal comma precedente, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 35 del presente regolamento, ogni danno rilevato ed accertato dall'Amministrazione, in qualsiasi tempo, nell'area già occupata dai manufatti sarà presuntivamente addebitata al titolare.

Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Servizio Sviluppo Economico con determinazione dirigenziale, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione della strutture e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.

Qualora la struttura non venga rimossa entro i termini assegnati, nella conseguente diffida ad adempiere si azionerà la fidejussione prestata ai fini dell'esecuzione in danno del soggetto inadempiente, il quale nulla avrà a pretendere sulla struttura rimossa.

## **Titolo VI Tutela architettonica della Città e festività. Marina di Latina**

### **Art. 25 – Compatibilità ambientali**

E' facoltà dell'amministrazione comunale e nello specifico della conferenza dei servizi di cui all'art. 30 non concedere l'occupazione di suolo pubblico per incompatibilità della struttura temporanea o dell'attività svolta con la viabilità, con la sicurezza pubblica, con le condizioni igienico sanitarie, ambientali e strutturali e di decoro urbano e di tutela degli edifici storici e dei beni artistici.

### **Art. 26 - Festività, manifestazioni e ricorrenze**

In occasione di festività, manifestazioni e ricorrenze che si svolgono nella città, anche coinvolgenti solo alcune zone di quartiere e non tutto il territorio comunale, i titolari degli esercizi commerciali autorizzati ai gazebo, pedane, tavoli e sedie, presenti nella zona di quartiere ove si svolge l'evento festivo, hanno l'obbligo di protrarre l'orario di apertura dell'attività commerciale per tutta la durata dello svolgimento dell'evento.

Apposita articolazione degli orari, da emanare con specifico provvedimento sindacale, dovrà garantire i servizi di ristoro anche in tarda serata, in giorni festivi e domenicali sulla base di adeguate turnazioni da definire nello stesso provvedimento sindacale.

### **Art. 27 – Iniziative ricreative e di vivacizzazione della città**

Al fine di incrementare l'economia di tipo turistico, già riconosciuta dalla Regione Lazio alla città di Latina D.G.R. n. 279 del 28/03/2003, i titolari di autorizzazioni di gazebo, pedane e arredi mobili hanno l'onore di proporre e porre in essere, con la collaborazione del Servizio Sviluppo Economico relativamente alle rispettive zone di quartiere, attività ricreative che vivacizzino la città e che trovino nella presenza dei manufatti e degli arredi urbani un supporto per maggiori servizi di ristoro e riferimento di ritrovo ed aggregazione.

Tale iniziative dovranno essere sottoposte all'approvazione del Servizio Sviluppo Economico, e potranno essere organizzate sia in forma individuale che consorziata tra i vari esercizi interessati della stessa zona di quartiere.

Le iniziative di cui al presente articolo qualora si rileveranno esperienze positive per la collettività e polo di attrazione, potranno esser classificate come eventi annuali fissi e



periodici nel calendario delle ricorrenze cittadine., con riconoscimenti ed iniziative di valorizzazione anche degli stessi esercizi commerciali che le porranno in essere.

### **Art. 28- Marina di Latina**

In virtù della particolare qualificazione giuridica del demanio marittimo e della caratteristica di Area protetta di parte della Marina di Latina, l'autorizzazione all'installazione dei manufatti e delle attrezzature di ospitalità nelle zone della Marina di Latina ove sussistono vincoli ambientali e paesaggistici, è rilasciabile sulla base, oltre che della documentazione istruttoria di cui al successivo titolo VII, anche di ulteriori pareri e valutazioni da parte degli Organi Istituzionali di competenza che i Dirigenti, in sede di Conferenza di Servizi, riterranno opportuno e/o necessario richiedere pur se non previsti nel presente Regolamento.

## **Titolo VII**

### **Procedura amministrativa per il rilascio della concessione**

#### **Art. 29 – Presentazione della domanda**

La domanda volta al rilascio dell'occupazione di suolo pubblico o privato assoggettata ad uso pubblico mediante strutture esterne e/o arredi quali gazebo, pedane, tavoli e sedie, antistanti gli esercizi commerciali autorizzabili ,deve essere presentata al Servizio Sviluppo Economico –SUAP , a mezzo di modulistica appositamente compilata e disponibile sul Sito del Comune di Latina ( Mod. n.1 dell' All.to B del presente regolamento).

L'interessato sarà tenuto a produrre tutta la documentazione indicata nel modulo di domanda comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi e tecnici richiesti nonché presentare in caso di installazione di gazebo o pedana apposita DIA così come previsto dall'art.5 del presente Regolamento.

#### **Art. 30 – Conferenza di Servizi**

Ai fini del rilascio della concessione, il Servizio Sviluppo Economico – SUAP, completata l'istruttoria di propria competenza con l'acquisizione della documentazione richiesta, convoca periodicamente la Conferenza dei servizi Interni dell'Amministrazione Comunale coinvolti nel procedimento, ai fini dell'acquisizione dei pareri tecnici e di rispettiva competenza.

La Conferenza di Servizi è composta dai seguenti Servizi e/o Settori.

Sviluppo Economico;

Lavori Pubblici;

Polizia Municipale;

Mobilità;

Urbanistica;

Qualità ed Arredo Urbano.

Nel caso in cui sarà necessario e/o opportuno ai fini della completezza dell'istruttoria e dell'acquisizione di ulteriori pareri e nulla osta ed in base alla particolarità delle zone urbane o periferiche interessate dalle domande di autorizzazioni, la Conferenza di Servizi, su propria determinazione, potrà essere integrata dalla presenza di ulteriori Servizi o Settori, interni o esterni all'Amministrazione Comunale, non previsti nell'elenco di cui al comma che precede.

### **Art. 31 – Esame dell'istruttoria e rilascio dell'autorizzazione**

In sede di conferenza di Servizi, deve essere esaminata l'istruttoria già completa di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e autocertificativa, in modo che i Servizi possano esprimere nell'immediatezza il rispettivo parere e/o nulla osta.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o incompletezza, l'istruttoria viene rimessa al Servizio Sviluppo Economico – SUAP per la richiesta di regolarizzazione ed integrazioni da inoltrare senza indugio all'interessato, il quale dovrà provvedere entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della stessa a pena di archiviazione del procedimento e rigetto della domanda.

Non appena l'istruttoria è completata ed integrata, dovrà essere rilasciato il titolo richiesto senza necessità di convocare ulteriore Conferenza di Servizi, salvo il caso di elementi nuovi che siano insorti nelle more e che richiedano nuove valutazioni.

L'autorizzazione richiesta potrà essere rilasciata solo sulla base dell'unanimità di pareri positivi da parte di tutti i Servizi coinvolti, salvo il caso in cui il Servizio Sviluppo Economico-, quale Servizio procedente e responsabile del procedimento, non riterrà necessario e/o opportuno rilasciare il titolo a fronte di pareri negativi, che comunque non potranno essere più di due, debitamente motivando la determinazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le procedure di cui alle leggi e regolamenti già vigenti in materia di procedimento amministrativo.

### **Art. 32 – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione del gazebo, pedane, tavoli e sedie, il richiedente, oltre quanto prescritto e richiesto nei modelli di domanda ed autocertificazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1) Dichiarare o far dichiarare dall'interessato, ai sensi di legge, il consenso dei titolari degli esercizi commerciali limitrofi, se esistenti. Detto consenso è richiesto esclusivamente al fine di non creare intralcio e turbativa all'esercizio vicino; pertanto, il mancato consenso dovrà essere validamente motivato, In caso di mancato consenso dell'esercizio limitrofo da un lato, e di assenza di altri esercizi dall'altro, l'istante interessato può chiedere di installare il manufatto o gli arredi in area sempre antistante il proprio esercizio, ma spostata verso la direzione opposta rispetto al vicino non consenziente, dello spazio sufficiente per eludere l'adiacenza tra le aree prospicienti e per l'effetto non creare più intralcio all'esercizio vicino.
- 2) Il titolare della concessione deve montare la struttura, nel caso di gazebo e pedane, entro 30 giorni dal rilascio della stessa, ed entro i successivi 3 giorni gli è fatto obbligo di produrre agli atti d'ufficio relazione di tecnico abilitato circa l'avvenuto montaggio a regola d'arte, la data di effettivo montaggio, nonché la corrispondenza del manufatto al progetto approvato e per il quale è stata rilasciata la concessione pena la revoca del titolo autorizzatorio
- 3) I titolari delle occupazioni di suolo pubblico mediante gazebo, pedane, tavoli e sedie hanno l'obbligo di mantenere le strutture e gli arredi ivi presenti in perfetto stato d'ordine e pulizia, adottando la massima cura ed igiene dello stato dei luoghi relativo anche alla zona circostante.
- 4) I titolari delle concessioni dovranno rispettare le prescrizioni di cui agli art. 17,18,19,20,21 e 24 del presente regolamento

### **Art. 34 – Durata della concessione e rinnovo**

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione delle strutture temporanee e/o arredi esterni potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:

**1) occupazione stagionale:** per un periodo complessivo inferiore all'anno solare

**2) occupazione continuativa:** da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore ai tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione dell'occupazione del suolo pubblico;

Alla scadenza della concessione ogni operatore autorizzato avrà l'obbligo di rimuovere le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dal termine finale, senza alcun preavviso da parte dell'Amministrazione.

In casi di mancata rimozione oltre alle procedure di esecuzione forzata e spese del trasgressore previste dalla legge, saranno applicate le sanzioni di cui ai successivi artt. 35 e 37 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'operatore sia interessato, potrà avanzare richiesta di rinnovo della concessione con domanda da depositare agli atti entro e non oltre il termine di sessanta (60) giorni liberi prima della scadenza della concessione.

La concessione è comunque legata all'attività principale connessa, la cui cessazione comporterà la decadenza della concessione con successivo obbligo di rimozione della struttura.

Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rinnovo alle seguenti condizioni:

- 1) che la situazione di fatto e di diritto inerente gli aspetti soggettivi – requisiti del richiedente- ed oggettivi – dimensioni e finalità e caratteristiche dell'occupazione- sia immutata rispetto all'oggetto della concessione originaria;
- 2) che gli importi dovuti al Comune siano stati regolarmente versati,
- 3) che nel frattempo non siano intervenute cause di revoca o decadenza della concessione;
- 4) che nel periodo precedente non siano state contestate al medesimo esercizio le violazioni al presente regolamento ed irrogate le relative sanzioni per più di due volte in un anno;

Il titolare dovrà presentare formale istanza di rinnovo nei termini previsti, allegando asseverazione di tecnico abilitato che attesti la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata e la sussistenza delle condizioni e requisiti necessari richiesti.

## **Titolo VIII Sanzioni**

### **Art. 35 - Sanzioni Amministrative pecuniarie**

Salva diversa disposizione di legge o di regolamenti, in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, prevista dal D. Lgs. N. 267/ 2000.

E' prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

Nel caso in cui il trasgressore non utilizzi la facoltà del pagamento in misura ridotta, il Dirigente del Settore competente ai sensi del successivo art. 39, individuerà la determinazione dell'importo da indicare nella relativa ordinanza, ingiunzione di pagamento, in base ai criteri e valutazioni di cui all'art. 11 della legge 689/81.

### **Art. 36 - Sanzioni Amministrativa interdittiva - revoca**

Salvo diversa disposizione di legge in tema di applicazione di sanzioni accessorie interdittive della revoca o della sospensione ed oltre la sanzione pecuniaria comunque irrogabile cumulativamente, la concessione all'occupazione di suolo pubblico mediante gazebo, pedane, tavoli e sedie è revocata nel caso in cui :

1. Il titolare monti un manufatto diverso da quello di cui al progetto approvato in fase di istruttoria ed autorizzato e di cui alla tipologia e criteri previste dai titoli II, III, IV del presente regolamento , oltre alle responsabilità penali insorgenti, in capo allo stesso e/o ai tecnici dalle eventuali ipotesi di falso in atti autocertificativi e/o dichiarativi rilasciati ai sensi di legge.
2. Il titolare non corrisponda i tributi e gli oneri economici previsti nel titolo V del presente regolamento, nei termini e modalità ivi previste;
3. Durante l'attività il titolare sia recidivo nella violazione dei divieti di cui all'art. 17 del presente regolamento;
4. Il titolare non monti i manufatti autorizzati entro il termine di giorni 30 dal rilascio del titolo, come disposto dall'art. 33 n. 2) del presente regolamento;
5. Il titolare non risulti più provvisto dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
6. Non ottemperi alle ordinanze sindacali e/o dirigenziali emanate in attuazione alle disposizioni del presente regolamento;
7. Al di fuori delle fattispecie di cui ai precedenti nn. 1), 2),3),4), 5), il titolare sia recidivo nella inottemperanza a tutte le altre prescrizioni presenti nell'autorizzazione ed a quella di cui all'art. 32 n. 3) del presente regolamento;
8. Salvo quanto già previsto nei precedenti numeri in caso di gravità o di recidiva nella commissione di illeciti amministrativi connessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel periodo della stagionalità se trattasi di occupazione stagionale e due volte nell'anno se trattasi di occupazione continuativa, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante corresponsione in misura ridotta.

In tutti i casi di revoca, di cui al precedente comma, è fatto obbligo al titolare della concessione revocata di rimuovere i manufatti o gli arredi di tavoli e sedie, a totale cura e spese dello stesso , entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo.

### **Art. 37 - Violazione all'obbligo di rimozione dei manufatti ed arredi**

Fatto salvo quanto già previsto dalle disposizioni penali, civili ed amministrative, nel caso in cui il titolare della concessione alla data di scadenza della medesima ovvero a seguito di revoca del titolo, come previsto nel precedente articolo 36, non rimuova le strutture e gli arredi entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla scadenza della concessione ovvero di tre giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, oltre ad essere soggetto all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 35 del presente regolamento, non avrà più diritto ad ottenere, semprechè interessato, lo stesso provvedimento autorizzatorio **nei due anni successivi** , costituendo la violazione de quo motivo pregiudizionale ostativo all'accoglimento della relativa domanda.

### **Art. 38 - Competenza sanzionatoria e soggetti accertatori**

Per le violazioni di cui al presente titolo i relativi procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'autorità competente è il Dirigente del Settore proposto

della Polizia Municipale, nonché, in virtù della funzione di responsabilità del procedimento e titolare della competenza decisoria, il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, nella persona dei soggetti accertatori all'uopo nominati.

Ferma restando la competenza di Ufficiali e Agenti di Polizia a norma dell'art. 13 del 689/81 e di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti in materia, le funzioni di accertamento e degli illeciti amministrativi connessi all'attività disciplinata dal presente regolamento possono essere svolte da soggetti appositamente incaricati. Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico può abilitare, con apposito atto di nomina i propri dipendenti a svolgere dette funzioni e compiti di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento ed alle ordinanze Sindacali e Dirigenziali connesse al regolamento medesimo.

#### **Art. 39 - Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative**

I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze - ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per le violazioni a disposizioni del presente regolamento pervengono al Dirigente del Settore Polizia Municipale ed al Dirigente del Servizio Sviluppo Economico in base ai soggetti accertatori che hanno contestato la violazione amministrativa e la loro appartenenza all'uno od altro settore.

### **Titolo IX Norme transitorie e finali**

#### **Art. 40 - Manufatti esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento**

Tutti gli operatori commerciali interessati al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico mediante strutture temporanee, quali gazebo e pedane, tavoli e sedie dovranno osservare le disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento al modello architettonico previsto dall'allegato A dello stesso e non saranno ammessi altri modelli architettonici, fatti salvi casi specifici e particolari di modelli già autorizzati ed effettivamente installati nelle stagionalità precedenti, per i quali dovranno comunque essere avviate nuove istanze di occupazione suolo pubblico, che saranno sottoposte all'esame della Conferenza di servizi secondo il procedimento disciplinato nel Titolo VII del Regolamento.

Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati potranno presentare presso il Servizio Sviluppo Economico - SUAP- nuova istanza per il rilascio delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico secondo la modulistica allegata al presente regolamento.

Tutti gli operatori autorizzati negli anni precedenti al posizionamento di gazebo, pedane, tavoli e sedie, dovranno in ogni caso adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento immediatamente all'entrata in vigore dello stesso presentando la domanda per il rilascio della concessione secondo le procedure ivi previste.

#### **Art. 41 - Abrogazione di norme**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento il precedente si intende abrogato.